

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 93 Data 29/11/2017	Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL CONSOLIDAMENTO DI BILANCIO DEL COMUNE DI OPI
--	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 14.30 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti
Paglia Berardino	X	
Boccia Odorisio	X	
Di Santo Antonio	X	

Partecipa il Segretario Dott. ssa Parisi Anna

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Paglia Berardino assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invia la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

RILEVATO che:

- il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012 che, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni, con l'articolo 147-quater del TUEL, ha disposto che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";
- che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 18/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che:

- il citato principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere dall'elenco delle società e degli enti da consolidare alcune società ed enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, considerando irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici;
- che sono, in ogni caso, da considerarsi irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni in Società inferiori all'1,00% del capitale della medesima società partecipata;

RILEVATO che il citato principio prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati;

ATTESO che l'art. 11, ai commi 8-9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che le amministrazioni di cui al comma 1 del medesimo decreto articolate in organismi strumentali come definiti dall'art.1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b) del medesimo decreto, anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali;

RITENUTO di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP), come definito dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato:

Organismi strumentali:

Denominazione	Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)
Nessuno	

Enti strumentali controllati ex art. 11-ter, comma 1: NESSUNO

Enti strumentali partecipati ex art. 11-ter, comma 2 :NESSUNO

Società controllate ex art. 11-quater: NESSUNO

Società partecipate ex art. 11- quinquies

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>
C.O.G.E.S.A. SPA (rifiuti)	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RILEVATO che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a. comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b. trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c. impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato

- COGESA SPA

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Opi", i seguenti organismi partecipati :

Elenco n.1

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

(ai sensi dell'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" e degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del medesimo Decreto Legislativo)

Organismi strumentali:

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>	
Nessuno		

Enti strumentali controllati ex art. 11-ter, comma 1: NESSUNO

Enti strumentali partecipati ex art. 11-ter, comma 2 :NESSUNO

Società controllate ex art. 11-quater: NESSUNO

Società partecipate ex art. 11- quinquies

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>
C.O.G.E.S.A. SPA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Elenco n.2

ENTI E SOCIETÀ COMPRESI NELL'AREA DEL CONSOLIDAMENTO

Organismi strumentali: NESSUNO

Società controllate ex art. 11-quater: NESSUNO

Società partecipate ex art. 11- quinquies

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>	<i>Consolidamento</i>
C.O.G.E.S.A. SPA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Metodo Proporzionale all'1,00 %

- 2) di trasmettere l'elenco n. 2) a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste;
- 3) di impartire agli enti compresi nell'area del consolidamento le seguenti direttive contabili necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato:
 - a. la trasmissione al Comune di Opi dei bilanci di esercizio, dei rendiconti e delle informazioni integrative, necessarie per all'elaborazione del consolidato, dovrà avvenire in forma cartacea o su supporto informatico entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento; se alle predette scadenze i bilanci dei componenti del gruppo non saranno ancora stati approvati, dovrà essere trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
 - b. al Comune dovranno essere trasmessi lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
 - c. i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento dovranno essere compatibili con la disciplina civilistica, secondo i criteri previsti dal principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 - d. dovrà essere adottato il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in tal caso la partecipazione dovrà essere contabilizzata in base al criterio del costo).

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Con successiva , separata ed unanime votazione ,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità contabile
il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa D'Addezio Cecilia



IL PRESIDENTE
F.to Paglia Berardino

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Parisi Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 6862

li 28.12.2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



F.to IL MESSO NOTIFICATORE

Bedini Paolo

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data _____

F.to IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale

Data _____

IL SEGRETARIO